73 E previa, ove d'uopo la registrazione delle presentate R. Patenti delli 22. Maggio 1788. non dissentirono si assegnasse la Causa a Sentenza sul punto dell' interlocutoria chiesta dal Signor Gattico in ordine all' ammessibilità, e non del detto nottorio con che però venisse contemporaneamente assegnata anche su tutto ciò, e quanto si fosse potuto allo stato degli Atti decidere.

Ordinanza 21. Dec. 1789.

74 Essendosi nell' ordinanza delli 21. Decembre 1789. fatta instanza dalli Signori Conti Stampa per l' assegnazione della Causa a Sentenza, al che essendosi opposto il Signor Gattico per motivo d' essergli stata soltanto mezz' ora prima comunicata la comparsa precedente, e di volere perciò prima rispondervi se gli preferisse il termine ordinario per ciò fare, con essersi mandate registrare le R. Patenti 22. Maggio 1788.

Comp. 9. Genn. 1790.

75 Locchè eseguendosi dal detto Signor Gattico, ed accettate nelli utili tutte le admissioni implicite, ed esplicite contenute nella comparsa 19. Decembre 1789. si riservò di deliberare sulle informazioni in essa prodotte allorchè gli venissero comunicate.

76 Accettò parimenti la dichiarazione, e consenso, che non si dovesse fare alcun uso giuridico delle lettere state per parte delli Signori Conti Stampa prodotte in comparsa 2. Settembre 1788., prescindendo ciò stante dalla instata admissione delle posizioni dedotte in sua comparsa 26. Gennaro 1789.

77 Fece riflettere, che per sbaglio avrebbero li Signori Conti Stampa accettato il recesso del Signor Gattico per l' admissione delle dette sue posizioni.

78 Mentre ben longi egli dal devenire ad un tale recesso avrebbe anzi persistito in detta sua instanza nella comparsa 8. Luglio 1789., dalla quale soltanto ne prescindesse in vista che fossero li stessi Signori Conti persuasi, che le lettere suddette siano state scritte in tempo che il detto Signor Gattico ignorasse il titolo del preteso suo debito, e le risultanze dell' Istromento rog. Maffeo statogli poscia comunicato per mezzo del loro Fattore residente nel Borgo di Lesa.

79 Stante poi la persistenza delli detti Signori Conti Stampa nell' opposta innammissibilità del nottorio, ed interpellanza, di cui in comparsa 20. Agosto 1788. per non perdere tempo nel sostenere tale articolo, ed altronde convenendo al Signor Gattico la verificazione del fatto nel detto nottorio contenuto, dedusse perciò gli capitoli infra riferiti alli N. 288.

FONDAZIONE MARCELLA

295. 302., chiedendo ammettersi, e provedersi di monizione, e commissione al Signor Ordinario d'Intra, o al Signor Giudice Prefetto di Pallanza con riserva di fare in seguito quelle produzioni, e rilievi, che avrebbe creduto convenienti.

80 Dalli Signori Conti Stampa, accettate negli utili le risultanze degli Atti, e le ammessioni tutte del Signor Gattico, si presentarono di nuovo effettivamente le gia effettivamente presentate originali informazioni prese dal Signor Ordinario d' Intra secondo il prescritto dall' Ordinanza 18. Agosto 1789. constituendo in mora il detto Signor Gattico a deliberare a pena di preclusione di via, ben persuasi che non si sarebbe fatta da esso opposizione veruna riguardo alle medesime siccome pienamente giustificative dell' intento. *Comp. 3. April. 1790.*

81 Osservarono, che non per sbaglio, ma giustamente avrebbero accettato il recesso dalle posizioni dedotte in comparsa 26. Gennaro 1789. essendosi dalli Signori Conti Stampa eseguita la condizione sotto cui si fosse offerto tale recesso: onde comparissero inattendibili gli ragionamenti a tale riguardo fatti.

82 E siccome li Capitoli dal Sig. Gattico dedotti nella precedente sua comparsa, a nulla più rilevassero, che il nottorio parimenti dedotto in comparsa 20. Agosto 1788., nella stessa guisa, che già si fosse opposto a questo, opposero pure a quelli d' irrillevanza, ed innamessibilità per li motivi già dedotti negli Atti.

83 Ed anche perchè fosse in ogni caso prescritta in odio del Signor Gattico la ragione della pretesa imputazione nel Capitale da esso dovuto del sopra più del 5. per cento pagato a titolo d' interesse dal 1732. al 1748., come espressamente si oppose.

84 Quindi chiesero assegnarsi la Causa a Sentenza, rejicersi li detti Capitoli, e farsi luogo alle conclusioni, di cui sovra al N. 3., salva ragione in ogni caso di dedurre in materia contraria, e fare quelli incombenti che si fossero creduti.

85 Colla contro dattata Ordinanza sull' instanza delli Signori Conti Stampa si prefisse al Signor Gattico il termine di giorni 10. per rispondere alla precedente loro comparsa, concesse testimoniali della comunicazione fatta al Signor Causidico Ricca Procuratore del detto Sig. Gattico delle originali informazioni in detta comparsa presentate. *Ordin. 12. Apr. 1790.*

86 Disse il Signor Gattico di non avere opposizione alcuna a fare alle dette sommarie informazioni prese dal Signor Ordinario d' Intra sotto li 3. Settembre 1789. *Comp. 13. Apr 1790.*

E per-

87 E persistendo nella instata ammessione de' Capitoli dedotti in comparsa 9. Gennaro 1790. soggionse, che la materia capitolata finchè fosse dedotta a nottorio, ed interpellanza, apparisse una tal quale ragione di dire che non risguardando essa verun preparatorio del giudicio, anzi perquotendo il merito della Causa se ne dovessero dare le prove legittime, onde non fosse admessibile la dedotta interpellanza sovra l' allegato nottorio; ma non potesse correre la stessa ragione per contendere l' admissione de' Capitoli co' quali il Signor Gattico si fosse determinato di dare legittime prove del fatto medesimo avanti dedotto a nottorio, ed interpellanza.

88 Altronde si trattasse d' un fatto sostanziale della Causa, cioè della consuetudine in tutto questo secolo invalsa di non admettere ne' contratti di mutuo maggior interesse del 5. per cento.

89 La convenzione dell' interesse per il mutuo quantonque riprovata dalle leggi Ecclesiastiche venisse nulladimeno tollerata per ragione del ben pubblico in quanto però solamente fosse contenuta nei limiti prescritti dall' autorità, o dall' universale consuetudine del Paese.

90 Quindi poichè li Signori Conti Stampa pretendessero di sostenere, che avanti il 1767. non vi fosse in queste Provincie staccate dallo Stato di Milano veruna autorizzata limitazione dell' interesse per il mutuo; ed altronde fosse disdicevole che in paese Cattolico, e dipendente da Principe, e da Magistrati Religiosissimi si fosse lasciata correre liberamente l' usura: onde si dovesse perciò a ragione dare luogo alla prova dell' osservanza per riconoscere, come fosse stato raffrenato, od in quali limiti tollerato, o admesso l' interesse del mutuo avanti la Senatoria provvidenza 23. Aprile 1767.

Vana poi fosse l' opposta prescrizione del dritto d' imputare in sconto del Capitale l' interesse maggiore del 5. per cento pagato dal 1732. al 1748.

91 Primo perchè un tale dritto non fosse soggetto a veruna prescrizione avvegnacchè la convenzione dell' interesse del mutuo nel suo eccesso fosse sempre viziosa dalle leggi riprovata e nulla *ipso jure*, non potendosi col tratto del tempo per conseguenza convalidare.

92 Secondo perchè la prescrizione in simili casi venisse esclusa dal trito legale Assioma, *hodie agis*, *hodie excipio*.

93 Essersi intanto in oggi proposta la suddetta imputazione in quanto che il Sig. Conte Don Francesco Stampa

pa si fosse arreso a dargli in comunicazione il titolo del preteso Capitale con avere poscia amendue li Signori Fratelli Stampa agito in questo giudicio pel conseguimento del medesimo.

Onde fosse irragionevole ogni opposizione alla chie-
94 sta admissione de' suddetti Capitoli per la quale se ne rinnovò l' instanza chiedendo in caso di ulteriore resistenza, sovra tale incidente soltanto, interloquirsi, ed assegnarsi la Causa a Sentenza.

Replicando li Signori Stampa accettarono primieramen- *Comp. 6. Mag. 1790.*
95 te la dichiarazione del Signor Gattico di non avere alcuna opposizione contro le prodotte sommarie informazioni, e dissero risultare da esse, e dalle già accettate admissioni la loro qualità ereditaria del Signor Don Deccio Stampa loro Avo Paterno, e quindi la totale pertinenza a' medesimi del proposto credito portato dall' Istromento rogato Maffeo.

Indi osservarono, che dall' admessa lettera 5.
96 Marzo 1748. del fu Signor Carlo Antonio Gattico Padre, e dal pagamento degli annui interessi del Capitale, di cui nel detto Istromento, eseguitosi dalli detti Signori Padre, e Figlio Gattico per anni 38. continui senza la menoma opposizione, ed anzi di tutto buon volere del detto Signor Gattico Padre dal 1748. al 1786., non si potesse a meno d' indurre la tacita rinoncia delli stessi Signori Gattico alla ragione (quando gli fosse potuta competere,) d' imputare nel detto Capitale il soprapiù del 5. per cento pagato a titolo d' interesse dal detto anno 1748. retro.

La scienza del Signor Gattico Padre del titolo del
97 detto Capitale, la di lui richiesta nel 1748. per la sola riduzione degl' interessi dal 6. al 5. per cento, ed il susseguito pagamento degli interessi medesimi ridotti al 5. ragguagliati all' intiero Capitale suddetto, dassero necessariamente a credere, che o non gli spettasse la ragione della detta imputazione appunto perchè non fosse prescritta veruna norma limitatrice degli interessi de' mutui al 5. per cento; ovvero non avesse voluto assolutamente servirsene.

La presonzione della stessa scienza nel Signor Gat-
98 tico Figlio, lo stesso pagamento degli interessi poscia da lui fatto; ed il tanto decorso del tempo dal giorno in cui avrebbe potuto competergli la ragione della detta imputazione qualora fosse veramente stata stabilita la detta norma dell' interesse concorressero a confermare la detta rinoncia non meno che l' opposta prescrizione, a cui per le medesime ragioni

ni non potessero ostare gli motivi dal detto Signor Gattico addotti.

Dissero inoltre, che il Signor Gattico non avesse
99 mai impugnato, nè impugnasse il detto Istromento rogato Maffeo, su cui fosse fondata la loro azione; donque il detto Signor Gattico non avesse mai impugnato nè impugnasse in massima la qualità a lui inerente di debitore verso delli detti Signori Conti Stampa della somma dal detto Istromento risultante.

Ma per elidere la forza, e le conseguenze di un
100 atto pubblico, e valido in tutte le sue parti non si richiedesse niente meno di un altro atto pubblico, che lo distruggesse, oppure una confessione della parte d'essere stata reintegrata compita, o tacitata, o finalmente una prova concludente della nullità dell'atto medesimo.

Non avesse il Signor Gattico prodotto alcun atto
101 pubblico, alcun confesso, nè alcuna circostanza, che potesse validamente sciogliere dall' obbligazione a lui ingionta nella qualità di Erede mediato del primo mutuatario.

Essere solo riccorso all' eccezione di nullità del
102 mutuo medesimo, come usurajo a pretesto dell' eccessività degli interessi stipulati al sei per cento; onde fosse in obbligo il Signor Gattico di provare questa sua eccezione; ma non avesse provato, nè fosse mai in grado di provare, che l'interesse del sei per cento dal 1. Maggio 1767. retro potesse qualificare un contratto di mutuo come usurario.

Ritenuta in massima la legittimità degli interessi
103 ne' mutui appoggiata al lucro cessante, e più al danno emergente del soventore fosse chiaro, che la qualità usuraria non potesse derivare, che dall' eccesso nel quantitativo degli interessi medesimi.

Per determinare questo eccesso fosse d'uopo ricor-
104 rere alle leggi positive prescriventi un giusto limite alla libera ed arbitraria valutazione del lucro cessante, e danno emergente.

Prima del manifesto Senatorio 24. Aprile 1767.
105 non vi fosse altra legge positiva a questo riguardo, che la disposizione del dritto comune, da cui risultassero legittime le usure centesime, e quindi permesso l'interesse sino al 12. per cento.

L'aumento del commercio la maggiore quantità
106 introdottasi della specie numeraria, e li dubbj religionarj sul proposito degli interessi del mutuo avessero a poco a poco diminuita la valutazione

del